REGOLAMENTO (CEE) N. 2987/89 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1562/85 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per i mandarini, i mandarini satsuma, le clementine e talune varietà di arance [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1123/89 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2601/69 si applica, fino alla campagna 1991/1992 inclusa, ai mandarini, ai mandarini satsuma e alle clementine; che occorre quindi adattare a questa nuova situazione il regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1374/89 [4];

considerando che, in seguito all'estensione del regime d'aiuto per la trasformazione ad alcune nuove varietà di arance, è necessario modificare le date limite per la firma dei contratti di trasformazione concernenti le arance;

considerando che, per consentire una corretta applicazione del meccanismo dei limiti d'intervento nel settore degli agrumi, è necessario adeguare i termini per la presentazione delle domande di compensazione finanziaria, nonché i termini entro i quali gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione determinate informazioni sullo svolgimento delle operazioni di trasformazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1562/85 è così modificato:

1) Il titolo è sostituito dal titolo seguente:

« Regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione, del 7 giugno 1985, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione di taluni agrumi e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni ».

2) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

« Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di compensazione finanziaria intesi a promuovere la trasformazione delle arance dolci, dei mandarini, delle clementine e dei mandarini satsuma, da un lato, e dei limoni, dall'altro, previsti rispettivamente dal regolamento (CEE) n. 2601/69 e dal regolamento (CEE) n. 1035/77. »

3) All'articolo 2, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

« — trasformatore, un'impresa che gestisce a fini economici, sotto la propria responsabilità, uno o più stabilimenti dotati di impianti per la trasformazione in succo delle arance, dei mandarini, delle clementine, dei mandarini satsuma o dei limoni e/o per la trasformazione in segmenti in scatola delle clementine o dei mandarini satsuma; ».

4) All'articolo 3, paragrafo 2 è soppresso l'ultimo comma.

5) All'articolo 7, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

« 1. I contratti di trasformazione sono conclusi:

— anteriormente al 15 febbraio per le arance;

— anteriormente al 15 novembre per i mandarini satsuma;

— anteriormente al 1° dicembre per le clementine;

— anteriormente al 15 gennaio per i mandarini;

— anteriormente al 20 maggio o al 20 novembre per i limoni che devono essere consegnati all'industria nei periodi compresi rispettivamente tra il 1° giugno e il 30 novembre e tra il 1° dicembre e il 31 maggio.

Tuttavia, in circostanze eccezionali, per i mandarini, le clementine, i mandarini satsuma e le arance uno Stato membro può essere autorizzato, a sua richiesta, a differire tale data secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (*).

[1] GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.
[2] GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 25.
[3] GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5.
[4] GU n. L 137 del 20. 5. 1989, pag. 26.

2. I contraenti possono decidere, mediante clausole aggiuntive scritte, di aumentare i quantitativi inizialmente previsti nel contratto. Tali clausole aggiuntive devono essere stipulate entro :

a) il 30 aprile per le arance,

b) il 1° gennaio per i mandarini satsuma,

c) il 15 gennaio per le clementine,

d) il 28/29 febbraio per i mandarini,

e) il 31 agosto o il 28/29 febbraio per i limoni, secondo che si tratti dell'uno o dell'altro dei periodi di cui al paragrafo 1.

Tuttavia, complessivamente, le clausole aggiuntive possono riguardare :

— nel caso delle arance, il 40 % al massimo dei quantitativi iniziali per le clausole aggiuntive stipulate anteriormente al 15 marzo e il 15 % al massimo dei quantitativi iniziali per quelle stipulate tra il 16 marzo ed il 30 aprile ;

— nel caso dei mandarini, delle clementine e dei mandarini satsuma, il 40 % al massimo dei quantitativi iniziali previsti al contratto ;

— nel caso dei limoni, il 40 % al massimo dei quantitativi iniziali previsti nel contratto.

(*) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. »

6) All'articolo 9, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente :

« — per i mandarini, i mandarini satsuma, le clementine e le arance trasformate in succo, nonché per i mandarini satsuma e le clementine trasformati in segmenti in scatola, rispondere almeno ai requisiti minimi di qualità e di calibro previsti per la categoria III, ».

7) All'articolo 10, paragrafo 1 :

— il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente :

« Al momento dell'entrata nello stabilimento di trasformazione di ciascuna partita di arance, di mandarini, di clementine, di mandarini satsuma o di limoni, consegnata in forza dei contratti di trasformazione, le autorità competenti designate dallo Stato membro nel quale viene effettuata la trasformazione verificano il peso dei prodotti consegnati, nonché la conformità dei prodotti ai requisiti di cui all'articolo 9. » ;

— nel secondo comma, il testo del secondo trattino è sostituito dal testo seguente :

« — la conformità ai requisiti qualitativi e il peso netto. »

8) All'articolo 11 :

— al paragrafo 1, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal testo seguente :

« a) per le arance, i mandarini, le clementine e i mandarini satsuma, il 1° ottobre della campagna di commercializzazione in corso per i prodotti consegnati, per la trasformazione in succo, o, per quanto riguarda le clementine ed i mandarini satsuma, in segmenti in scatola, durante tale campagna,

b) per i limoni, rispettivamente il 1° giugno e il 1° dicembre della campagna in corso, secondo che si tratti di prodotti consegnati durante l'uno o l'altro dei periodi di cui all'articolo 7, paragrafo 1. » ;

— al paragrafo 2, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente :

« — per le arance, i mandarini, le clementine e i mandarini satsuma, il 1° ottobre della campagna di commercializzazione in corso per i prodotti consegnati alla trasformazione in succo, o, per quanto riguarda le clementine e i mandarini satsuma, in segmenti in scatola, durante tale campagna ; ».

9) All'articolo 12 :

— al paragrafo 1, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal testo seguente :

« a) per le arance, rispettivamente :

— dopo il 15 febbraio e/o dopo il 15 aprile per i quantitativi trasformati rispettivamente prima di tali date ;

— dopo la fine delle operazioni di trasformazione,

ed entro il termine di 30 giorni ;

b) per i mandarini satsuma e le clementine, rispettivamente :

— dopo il 1° gennaio per i quantitativi trasformati prima di tale data ;

— dopo la fine delle operazioni di trasformazione,

ed entro il termine di 30 giorni ;

c) per i mandarini, rispettivamente :

— dopo il 15 febbraio per i quantitativi trasformati prima di tale data ;

— dopo la fine delle operazioni di trasformazione,

ed entro il termine di 30 giorni ;

d) per i limoni, rispettivamente dopo il 30 novembre e il 31 maggio, ed entro il termine di 30 giorni. » ;

— al paragrafo 2, i termini « le arance » sono sostituiti dai termini « i mandarini, i mandarini satsuma, le clementine e le arance » e i termini « 90 giorni » sono sostituiti da « 30 giorni ».

10) All'articolo 13 :

— il testo del paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) è sostituito dal testo seguente :

« b) l'indicazione dei quantitativi globali :

— di arance acquistate nel corso della campagna fino, rispettivamente, al 15 febbraio e al 15 aprile e a decorrere dal 16 aprile e/o

— di mandarini acquistati nel corso della campagna fino al 15 febbraio e a decorrere dal 16 febbraio e/o

— di clementine e mandarini satsuma acquistati nel corso della campagna fino al 1° gennaio e a decorrere dal 2 gennaio e/o

— di limoni acquistati nel corso di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 7, paragrafo 1 ;

c) l'indicazione dei quantitativi corrispondenti acquistati in forza dei contratti o delle eventuali clausole aggiuntive ;

d) l'indicazione dei quantitativi globali di ciascuno dei prodotti ottenuti dalla trasformazione dei mandarini, delle clementine, dei mandarini satsuma, delle arance e/o dei limoni ;

e) l'indicazione dei quantitativi globali di ciascuno dei prodotti ottenuti dalla trasformazione dei mandarini, delle clementine, dei mandarini satsuma, delle arance o dei limoni acquistati in forza dei contratti ; » ;

— il testo del paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal testo seguente :

« a) delle fatture debitamente quietanzate dall'altro contraente per i quantitativi di prodotti freschi di cui al paragrafo 1, lettera c), dalle quali risulti che lo stesso ha ottenuto un prezzo almeno pari al prezzo minimo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2601/69 e all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77 ; ».

11) All'articolo 15, la frase preliminare del paragrafo 1 è sostituita dal testo seguente :

« Il trasformatore tiene registri nei quali figurano almeno le indicazioni seguenti ripartite, per quanto riguarda i limoni, secondo i periodi di cui all'articolo 7, paragrafo 1 e, per quanto riguarda le arance, i mandarini, le clementine e i mandarini satsuma, secondo i periodi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), primo, secondo, terzo e quarto trattino : ».

12) All'articolo 17, paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente :

« a) se i quantitativi di arance, di mandarini, di clementine, di mandarini satsuma o di limoni acquistati in forza dei contratti e trasformati nell'impresa corrispondono a quelli indicati nella domanda di compensazione finanziaria ; ».

13) All'articolo 18, primo comma, i termini « delle arance » sono sostituiti dai termini seguenti : « dei mandarini, delle clementine, dei mandarini satsuma e delle arance ».

14) All'articolo 20, il testo della parte di frase introduttiva e dei punti da 1 a 5 è sostituito dal testo seguente :

« Entro due mesi a decorrere dalla fine della campagna di commercializzazione di ciascun prodotto, ogni Stato membro comunica alla Commissione :

1) il quantitativo totale, espresso in peso netto, di ciascuno dei prodotti finiti ottenuti dalla trasformazione totale di arance, mandarini, clementine, mandarini satsuma e limoni da parte delle industrie di trasformazione ;

2) il quantitativo totale, espresso in peso netto, di ciascuno dei prodotti finiti ottenuti da arance, mandarini, clementine, mandarini satsuma e limoni che hanno formato oggetto di una compensazione finanziaria ;

3) i quantitativi totali di arance, mandarini, clementine, mandarini satsuma e limoni trasformati, suddivisi secondo il prodotto finito ottenuto ;

4) i quantitativi totali di arance, mandarini, clementine, mandarini satsuma e limoni che hanno formato oggetto di contratti di trasformazione di cui all'articolo 5, suddivisi secondo il prodotto finito ottenuto ;

5) il quantitativo totale di arance, mandarini, clementine, mandarini satsuma e limoni per ciascuno dei periodi di cui rispettivamente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), primo, secondo e terzo trattino e all'articolo 7, paragrafo 1 che, in base alle domande di compensazione finanziaria, risulta utilizzato per la fabbricazione dei prodotti di cui al punto 2, suddiviso secondo il prodotto finito ottenuto ; ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione